



ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento di applicazione dell'11 febbraio 2009;
- gli articoli 107, 192 della Legge organica comunale (LOC) e 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli articoli 35 e 36 del Regolamento organico comunale (ROC)

con risoluzione no. 2610 del 15 febbraio 2010

d e c i d e :

1. Campo di applicazione.

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari o i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra.

2. Responsabilità.

- 1) Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- 2) Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

3. Identificazione.

- 1) I cani devono essere iscritti alla Banca Dati ANIS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE – Ordinanza federale sulle epizozie), rispettivamente alle istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.
- 2) Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

4. Autorizzazione.

- 1) La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- 2) La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, allegando la documentazione necessaria.
- 3) L'autorizzazione è obbligatoria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 4) Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente alla Cancelleria comunale e sottostanno agli obblighi di legge.

5. Struttura di detenzione.

- 1) Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge.
- 2) I relativi compiti sono svolti dall'Ufficio tecnico comunale che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di protezione degli animali.

6. Cani pericolosi – Definizione e obblighi.

- 1) Sono considerati cani pericolosi tutti quelli che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3) In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. La segnalazione deve avvenire in forma scritta.
- 4) Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

7. Fuga.

- 1) Il proprietario o il detentore sono tenuti a prendere tutte le precauzioni rispettivamente ad applicare tutte le misure necessarie atte ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2) La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonale e alla Cancelleria comunale.

8. Disposizioni generali.

- 1) È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su qualsiasi genere di proprietà pubblica o aperta al pubblico transito e sulla proprietà privata altrui. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- 2) Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate aree pubbliche (ad esempio strade, parchi, giardini, scuole) mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3) I cani di razze soggette a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4) Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e da conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

9. Norme igienico-sanitarie.

- 1) Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito e sulle proprietà private. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- 2) Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.
- 3) Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei cestini oppure, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- 4) Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

10. Quiete pubblica.

- 1) I detentori di cani sono tenuti a prendere le dovute disposizioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).
- 2) In particolare devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento comunale riguardanti i rumori molesti (articolo 35) e la quiete notturna (articolo 36).

11. Cani incustoditi.

- 1) I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali oppure catturati da una Società di protezione degli animali. Le relative spese sono anticipate dal Comune.
- 2) In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e le prestazioni dell'Amministrazione comunale sono poste a loro carico, riservato l'avvio della procedura di contravvenzione.

12. Morte dell'animale.

- 1) In caso di morte dell'animale devono essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA).
- 2) Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- 3) La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati ANIS e alla Cancelleria comunale, entro 10 giorni dalla stessa.

13. Infrazioni.

- 1) Le infrazioni alla presente Ordinanza municipale sono accertate e punite dal Municipio secondo le disposizioni del Titolo IV della Legge organica comunale. Sono riservate le infrazioni il cui perseguimento è di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale.
- 2) L'importo massimo della multa ammonta a Fr. 20'000.- (articolo 21 cpv. 1 della Legge sui cani).

14. Diritto suppletorio.

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

15. Entrata in vigore.

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

16. Rimedi giuridici.

La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni agli albi comunali, precisamente dal 19 febbraio all'8 marzo 2010.

Cugnasco, 17 febbraio 2010

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi